

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

approvata con DDG n.3993/S4TUR del 22/12/2021

ex Legge Regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2 e successive modifiche ed integrazioni

LE PARTI

- Maria Concetta Antinoro, nella qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, della Regione Siciliana, con sede a Palermo, Via Notarbartolo 9, cod. fiscale 80012000826, Partita IVA 02711070827, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato sinteticamente come “Dipartimento”;
- Salvatore Ombra, nella qualità di legale rappresentante di Airgest S.p.a., Società di gestione dell'aeroporto di Trapani, avente sede presso l'Aeroporto civile Vincenzo Florio Trapani Birgi, P.Iva e C.F. 01613650819, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato sinteticamente come “Beneficiario”;

sottoscrivono il presente atto aggiuntivo alla Convenzione approvata con DDG n.3993/S4TUR del 22/12/2021.

Premesse

In data 22/12/2021 è stata sottoscritta tra il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e la Società Airgest S.p.A. una convenzione avente per oggetto l'esplicita definizione delle obbligazioni tra le parti ed i reciproci rapporti, anche inerenti il trasferimento al Beneficiario delle risorse individuate dalla Legge regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2, comma 44 bis introdotto con l'art.2, comma 5 della Legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, per le finalità di cui all'art.13 della Legge regionale 14, del 6 agosto 2019 e pertanto l'apertura di nuove rotte, facenti scalo all'Aeroporto civile Vincenzo Florio Trapani Birgi, tali da consentire l'incremento dei flussi turistici verso il bacino territoriale d'influenza dell'aeroporto stesso.

Ai sensi del comma 1, dell'art.13, della Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, la citata Convenzione è stata sottoscritta previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, sentiti l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della

Mobilità e l'Assessorato Regionale dell'Economia ed approvata con D.D.G n.3993/S4 del 22/12/2021.

In data 25/10/2023 è stato sottoscritto un primo atto aggiuntivo alla sopra citata convenzione conseguente alla messa a disposizione nel Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2024, di ulteriori risorse pari ad € 3.109.397,82 per le finalità di cui all'art. 13, della Legge regionale 14, del 6 agosto 2019, giusta Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, art.27, approvato con D.D.G n. 2572/S4 del 25/10/2023.

Ai sensi del comma 1, dell'art.13, della Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, il primo atto aggiuntivo alla citata Convenzione è stato sottoscritto previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, sentiti l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e l'Assessorato Regionale dell'Economia ed approvato con D.D.G n.2572/S4 del 25/10/2023.

La Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - Legge di stabilità regionale 2023/2025 – all'art.29, dispone che *Al comma 1, dell'art.27, della legge regionale 10 agosto 2022, n.16, le parole “per l'esercizio finanziario 2024” sono sostituite dalle parole “per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025”*.

Con tale disposizione vengono pertanto rese disponibili, nell'esercizio 2025, ulteriori risorse pari ad € 3.109.397,82 per le finalità di cui all'art. 13, della Legge regionale 14, del 6 agosto 2019.

L'art.3, comma 4, della Convenzione in essere afferma che: *Potranno essere concordate proroghe, negli esercizi finanziari successivi all'anno 2023, purché espressamente richieste da una delle parti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art.4, degli eventuali riaccertamenti assentiti dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, e/o di altre risorse che potranno essere rese disponibili per gli scopi della presente convenzione, con ulteriori atti legislativi o amministrativi.*

Con nota n.251/24 del 22/03/2024, Airgest S.p.A. si è avvalsa di tale facoltà richiedendo la *... sottoscrizione di una nuova Convenzione ex lege finalizzata all'utilizzo immediato della nuova dotazione finanziaria ex Lr 02/2023, così da trarre gli obiettivi perseguiti dal socio di maggioranza e da codesto Spett.le Assessorato.*

Con la stessa nota n.251/24 del 22/03/2024, ammessa al protocollo dipartimentale al n.10287 del 25/03/2024 Airgest S.p.A. ha provveduto a trasmettere l'aggiornamento dei seguenti documenti: Programma dei voli 2024-2025, Obiettivi di incremento dei flussi turistici, Analisi di redditività - MEO test;

Con nota n.366/2024 del 16/04/2024, ammessa al protocollo dipartimentale al n.12978 del

17/04/2024, Airgest S.p.A. ha aggiornato le previsioni di richieste liquidazione fondi di cui alla L.r. 15 aprile 2021, n.9, art.2 e successive modifiche ed integrazioni, estendendole all'anno 2025, come da seguente schema:

	2021	2022	2023	2024	2025	importo complessivo Convenzione
somme già liquidate	€ 1.057.581,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.529.826,90	€ 0,00	
somme da liquidare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.752.314,67	€ 3.109.397,82	
totale:	€ 1.057.581,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.282.141,57	€ 3.109.397,82	€ 10.449.120,64

Il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo riconosce la legittimità della richiesta formulata da Airgest S.p.A. con la citata nota n.251/24 del 22/03/2024, prende atto della variazione quantitativa degli obiettivi di cui all'art.7 della Convenzione e prende atto del fatto che le previsioni economiche aggiornate non comportano incrementi della dotazione finanziaria rispetto a quella resa disponibile con la Legge regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2, comma 44 bis introdotto con l'art.2, comma 5 della Legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, e con la Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, art.27 come modificato dalla Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - Legge di stabilità regionale 2023/2025 – all'art.29.

Quanto sopra premesso, si rende pertanto necessaria la stipula del presente atto aggiuntivo che modifica gli obiettivi quantitativi, la durata della convenzione in essere e le connesse previsioni di spesa.

Si intendono richiamati a titolo di premessa e facenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:

1. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato nella GUUE in data 26 ottobre 2012 e segnatamente gli articoli 107 e 108.
2. La Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree – pubblicata nella GUUE in data 4 aprile 2014.
3. La Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14 e segnatamente l'articolo 13.
4. La Legge regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2, e segnatamente il comma 44 bis introdotto con l'art.2, comma 5 della Legge regionale 26 novembre 2021, n. 29.
5. La Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, e segnatamente l'art.27.
6. La Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 – e segnatamente l'art.29.

Sono allegati al presente atto aggiuntivo, costituendone parte integrante, i seguenti documenti, come trasmessi da Airgest S.p.A. in allegato alla nota n.251/24 del 22/03/2024, espressamen-

te previsti dal comma 3, dell'art.30, della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14, riguardanti il periodo di estensione in proroga della Convenzione, dal termine della IATA Winter 2025 al termine della IATA Summer 2025:

Allegato 01 - programma pluriennale aggiornato delle nuove rotte

Allegato 02 – relazione aggiornata sugli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi

Allegato 03 - analisi di redditività aggiornata ex ante dell'intervento finanziario

che vanno a integrare gli analoghi documenti già allegati alla Convenzione principale approvata con con D.D.G n.3993/S4 del 22/12/2021 ed al primo atto aggiuntivo approvato con D.D.G n. 2572/S4 del 25/10/2023.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art.1

1. La Convenzione di cui alle premesse, stipulata ed approvata con DDG n.3993/S4TUR del 22/12/2021, è modificata secondo quanto appresso dettagliato:

2. Il comma 2, dell'art.3, è modificato come segue:

“2. Le attività di cui al programma dei voli conseguenti alla sottoscrizione degli accordi che il beneficiario andrà a sottoscrivere con i vettori aerei, ai sensi del precedente art.2, dovranno svolgersi in accordo con la tempistica fissata dall'allegato 02 alla presente convenzione, come aggiornato giusta nota di trasmissione n.251/24 del 22/03/2024, pertanto dovranno svolgersi nel periodo che va dall'inizio della Winter Season 2021 (ossia novembre 2021) alla fine della stagione IATA Summer 25 (ossia 30 ottobre 2025).

3. Il comma 3, dell'art.3, è modificato come segue:

“3. la data ultima per la presentazione dei documenti finalizzati alla rendicontazione, da parte del Beneficiario, ai sensi del successivo art. 6, è fissata al 30 novembre 2025”.

4. Il comma 1, dell'art.4, è modificato come segue:

“1. Ai sensi della Legge regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2, comma 44 bis introdotto con l'art.2, comma 5 della Legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, della Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, art.27, della Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, art.29 e delle previsioni pluriennali di liquidazione fondi aggiornate fornite da Airgest S.p.A., l'intervento finanziario a favore della stessa società Airgest S.r.l. è fissato nella misura massima ammissibile a rendicontazione pari ad € 10.449.120,64 , dei quali € 1.057.581,25 erogabili su impegno assunto nell'esercizio 2021, € 6.282.141,57 erogabili su impegno assunto nell' esercizio 2024, € 3.109.397,82 erogabili su impegno da assumere nell'esercizio 2025, fatti salvi gli eventuali futuri riaccertamenti.

5. Il comma 1, dell'art.5, è modificato come segue:

“1. Il Dipartimento si impegna ad avviare, immediatamente dopo l'approvazione della presente convenzione, di cui al precedente art.3, comma 1., l'iter amministrativo/contabile di propria competenza necessario per pervenire all'erogazione al Beneficiario di una prima rata di anticipazione di € 2.612.280,16 pari al 25% dell'importo massimo complessivamente ammissibile a rendicontazione, anche allo scopo di sostenere il Beneficiario nello sviluppo delle azioni propeedeutiche concorrenti al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art.2”.

6. Il comma 2, dell'art.6, è modificato come segue:

“2. Saranno prese in considerazione esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data dell'approvazione della presente convenzione intervenuta ai sensi del comma 1 del precedente art.3, e quietanzate entro il 30 ottobre 2025”.

7. Il comma 1, dell'art.7, è modificato come segue:

“1. Costituiscono obiettivi massimi per Airgest S.p.a., aggiuntivi rispetto a quelli già individuati con la convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019, ai sensi dell'art.13, commi 2 e 3, della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14: a) il raggiungimento di un movimento incrementale (inteso come somma di arrivi e partenze conseguenti agli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione) pari a 1.850.000,00 passeggeri nel periodo di validità della presente convenzione b) il raggiungimento di profitti incrementali netti, realizzati in forza degli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione.

8. Il comma 2, dell'art.7, è modificato come segue:

“2. Costituiscono obiettivi minimi per Airgest S.p.a. 1. a) il raggiungimento di un movimento incrementale (inteso come somma di arrivi e partenze conseguenti agli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione) pari a 1.200.000 passeggeri nel periodo di validità della presente convenzione; b) il raggiungimento di profitti incrementali netti, realizzati in forza degli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione”.

9. Il comma 3, dell'art.7, è modificato come segue:

“3. Il raggiungimento di un movimento incrementale inferiore a 1.200.000 passeggeri, non riconducibile a cause di forza maggiore, corrisponde al mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo e comporta la restituzione alla Regione Siciliana di una quota di fondi direttamente proporzionale al numero di passeggeri attesi non generati durante la durata del contratto, maggiorati di interessi ed oneri di rivalutazione”.

Art.2**Registrazione**

1. Il presente atto aggiuntivo è redatto in forma di atto privato e sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso delle parti interessate.

Art.3**Informazioni finali**

1. Il presente atto aggiuntivo viene redatto in forma elettronica e sottoscritta dalle parti con firme digitali.
2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di registrazione, da parte della competente Ragioneria Centrale, del decreto di approvazione dello stesso.

AIRGEST S.p.a.
Salvatore Ombra

Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo
Maria Concetta Antinoro